



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**ABROGAZIONE DELLA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA E
TERMINE DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL
RICORRENTE**

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione
3, Sentenza del 29/04/2025, n. 3305/2025

Composizione

Pres. Montagna – Rel. Casaburi

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 332 PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO -
IN GENERE

Giudizi promossi a far data dal 4 gennaio 2024 - Costituzione del
ricorrente - Termine previsto dall'art. 22 del d.lgs. n. 546/1992 –
Applicabilità - Fondamento

Massima

Nei giudizi introdotti in primo grado a far data dal 4 gennaio 2024, il
termine per la costituzione del ricorrente, imposto a pena
d'inammissibilità dall'art. 22 del d.lgs. n. 546/1992, è sempre pari, in
conseguenza dell'abrogazione della mediazione obbligatoria già
prevista dall'art. 17 *bis* del d.lgs. n. 546 cit., a trenta giorni dalla
notificazione del ricorso.

Rif. normativi

d.lgs. 31/12/1992, n. 546, art. 17-bis
d.lgs. 31/12/1992, n. 546, art. 22
d.lgs. 30/12/2023, n. 220, art. 2, comma 3
d.lgs. 30/12/2023, n. 220, art. 4, comma 2

Rif. Giurisprudenziali

Anno pubbl.

2025

Red. ...